



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,  
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE  
E FORESTALI

Servizio caccia e risorse ittiche

cacciapesca@regione.fvg.it

tel + 39 0432 555311

fax + 39 0432 555757

I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

## DECRETO N. 2390

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per l'anno 2014. Impresa di mitilicoltura "CARANNANTE VINCENZO" proprietario/armatore del motopeschereccio "ANNA" (TS525). Art. 15, comma 2, D.P.Reg. n. 0191/2012**

**Pres.**

### IL DIRETTORE DI SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE

**Visto** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

**Visto** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

**Visto** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

**Visto** il regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

**Visto** il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

**Visto** il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

**Visto** il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

**Visto** il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

**Visto** il D.M. 26 luglio 1995 concernente la "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca";

**Visto** il D.M. 13 aprile 1999, n. 293 di adozione del "Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41" e successive modificazioni;

**Visto** il D.M. 5 agosto 2002, n. 218 di adozione del "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera", così come modificato dal D.M. 26 luglio 2004, n. 231 "Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera";

**Visto** il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 di approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

**Visto** il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 di "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca";

**Visto** il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

**Visto** in particolare l'art. 15 del citato Regolamento il quale prevede che gli imprenditori ittici che intendono esercitare l'attività di pescaturismo devono presentare istanza al Servizio competente il quale, al termine dell'istruttoria, rilascia la relativa autorizzazione;

**Vista** l'istanza d.d. 24.04.2014, prot. in arrivo n. 36438 dd. 02.05.2014, presentata dal sig. CARANNANTE VINCENZO, titolare dell'omonima impresa di mitilicoltura con sede in Ronchi dei Legionari (GO) via Berini, n.11 ed iscritta al n. 30 parte quinta del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, con cui ha è stata richiesta l'autorizzazione per poter esercitare l'attività di pesca-turismo con il M/P "ANNA" iscritto al n. TS525 del RR. NN.MM e GG. di Trieste di cui la predetta impresa è proprietaria/armatrice;

**Vista** la dichiarazione di stabilità per l'unità da pesca in questione, rilasciata dal Registro Italiano Navale Ispettorato di Trieste n. 2014TS01/270 di data 21.03.2014;

**Vista** la dichiarazione di stabilità per l'unità da pesca in questione destinata al servizio di pesca-turismo, rilasciata dal Registro Italiano Navale Ispettorato di Trieste n. 2014/TS/01/270-2 d.d. 25.03.2014;

**Vista** la dichiarazione Annotazioni di sicurezza n. 21/12 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Trieste in data 06.06.2012 con validità fino al 23/05/2015;

**Viste** le Annotazioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività di pescaturismo dell'Autorità marittima di Trieste n. 2014/2190 d.d. 16/04/2014 con validità fino al 25/05/2015;

**Vista** la licenza di pesca ITA000025077/4 rilasciata il 17/12/2010, rilasciata all'impresa di pesca "CARANNANTE VINCENZO" iscritta al n. 30 parte quinta del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, armatore del M/P "ANNA" iscritto al n. TS525 del R. NN.MM e GG. dell'Ufficio marittimo di Trieste;

**Vista** la nota della Capitaneria di Porto di Trieste, prot. n. 11.01.19, prot. in arrivo n. 52330 d.d. 24.06.2014, con la quale nulla osta al rilascio dell'autorizzazione con l'obbligo di attenersi ai vincoli di cui all'art. 1 della presente;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

## **AUTORIZZA**

### **Art. 1**

1. l'impresa di pesca "CARANNANTE VINCENZO" in qualità di proprietario/armatore del motopeschereccio "ANNA" iscritto al n. TS 525 del R.NN.MM. e GG. presso l'Ufficio Marittimo di Trieste all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per l'anno 2014 con l'unità

**Visto** il D.M. 13 aprile 1999, n. 293 di adozione del "Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41" e successive modificazioni;

**Visto** il D.M. 5 agosto 2002, n. 218 di adozione del "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera", così come modificato dal D.M. 26 luglio 2004, n. 231 "Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera";

**Visto** il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 di approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

**Visto** il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 di "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca";

**Visto** il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

**Visto** in particolare l'art. 15 del citato Regolamento il quale prevede che gli imprenditori ittici che intendono esercitare l'attività di pescaturismo devono presentare istanza al Servizio competente il quale, al termine dell'istruttoria, rilascia la relativa autorizzazione;

**Vista** l'istanza d.d. 24.04.2014, prot. in arrivo n. 36438 dd. 02.05.2014, presentata dal sig. CARANNANTE VINCENZO, titolare dell'omonima impresa di mitilicoltura con sede in Ronchi dei Legionari (GO) via Berini, n.11 ed iscritta al n. 30 parte quinta del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, con cui ha è stata richiesta l'autorizzazione per poter esercitare l'attività di pesca-turismo con il M/P "ANNA" iscritto al n. TS525 del RR. NN.MM e GG. di Trieste di cui la predetta impresa è proprietaria/armatrice;

**Vista** la dichiarazione di stabilità per l'unità da pesca in questione, rilasciata dal Registro Italiano Navale Ispettorato di Trieste n. 2014TS01/270 di data 21.03.2014;

**Vista** la dichiarazione di stabilità per l'unità da pesca in questione destinata al servizio di pesca-turismo, rilasciata dal Registro Italiano Navale Ispettorato di Trieste n. 2014/TS/01/270-2 d.d. 25.03.2014;

**Vista** la dichiarazione Annotazioni di sicurezza n. 21/12 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Trieste in data 06.06.2012 con validità fino al 23/05/2015;

**Viste** le Annotazioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività di pescaturismo dell'Autorità marittima di Trieste n. 2014/2190 d.d. 16/04/2014 con validità fino al 25/05/2015;

**Vista** la licenza di pesca ITA000025077/4 rilasciata il 17/12/2010, rilasciata all'impresa di pesca "CARANNANTE VINCENZO" iscritta al n. 30 parte quinta del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, armatore del M/P "ANNA" iscritto al n. TS525 del R. NN.MM e GG. dell'Ufficio marittimo di Trieste;

**Vista** la nota della Capitaneria di Porto di Trieste, prot. n. 11.01.19, prot. in arrivo n. 52330 d.d. 24.06.2014, con la quale nulla osta al rilascio dell'autorizzazione con l'obbligo di attenersi ai vincoli di cui all'art. 1 della presente;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

## **AUTORIZZA**

### **Art. 1**

1. l'impresa di pesca "CARANNANTE VINCENZO" in qualità di proprietario/armatore del motopeschereccio "ANNA" iscritto al n. TS 525 del R.NN.MM. e GG. presso l'Ufficio Marittimo di Trieste all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per l'anno 2014 con l'unità

medesima, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali citate in premessa e alle seguenti condizioni:

- a) con i sistemi previsti dalla licenza di pesca dell'unità o con gli attrezzi di pesca sportiva che dovranno essere sistemati a bordo in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;
- b) nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Trieste;
- c) in navigazione entro le 3 (tre) miglia dalla costa nazionale;
- d) **limitatamente al periodo dal 1 giugno al 25 maggio 2015;**
- e) in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli;
- f) il numero massimo delle persone imbarcabili, compreso l'equipaggio, è fissato in n.ro **6(sei)**;
- g) relativamente ai non pescatori a bordo deve essere stipulata idonea polizza assicurativa;
- h) applicando le tariffe contenute nell'istanza indicata in premessa: da € 20 (venti) ad € 50 a persona per l'intera giornata.

#### Art. 2

1. La validità della presente autorizzazione è subordinata all'applicazione dell'imposta di bollo nella misura vigente.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 13 aprile 1999, n. 293, la presente autorizzazione è revocata in caso di inosservanza alle previsioni del decreto medesimo.

#### Art. 3

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nonché trasmesso alla Capitaneria di Porto di Trieste per le funzioni di propria competenza.

Udine, **30 GIU. 2014**

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
- Marina Bortotto -



RAF/AF